

## **BStGer RR.2015.50 vom 2. Juli 2015**

Bundesstrafgericht, 2015-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_RR.2015.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2015.50)

FR: TPF RR.2015.50 du 2 juillet 2015

IT: TPF RR.2015.50 del 2 luglio 2015

### **Regeste**

Estradizione alla Turchia. Decisione di estradizione (art. 55 AIMP). Obiezione di reato politico (art. 55 cpv. 2 AIMP). Gratuito patrocinio (art. 65 PA).

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

L'extradizione fra la Turchia e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 18 aprile 1960 per la Turchia, e dal relativo Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrato in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera e l'8 ottobre 1992 per la Turchia (RS 0.353.12).

#### **E. 1.2**

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nel relativo protocollo non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1).

#### **E. 1.3**

L'UFG decide dell'extradizione della persona perseguita (art. 55 cpv. 1 AIMP). In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione. Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere che sussista carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L'UFG trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito (art. 55 cpv. 2 AIMP).

Secondo la giurisprudenza, l'art. 55 cpv. 2 AIMP è applicabile a tutti i casi in cui la persona perseguita solleva un'obiezione di natura politica; quando ella pretende che i fatti descritti nella domanda sono dei delitti politici puri (o assoluti), dei delitti politici relativi o delle infrazioni connesse a tali delitti (art. 3

cpv. 1 AIMP); quando ella allega che la domanda tende in realtà a perseguirla a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità (art. 2 lett. b AIMP) o ancora che uno di questi motivi arrischia di aggravare la sua situazione nello Stato estero (art. 2 lett. c AIMP; art. 3 n. 2 CEEstr; DTF 111 Ib 138 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 2; 1A.172/2006 e 1A.206/2006 del 7 novembre 2006, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 132 II 469). La Corte dei reclami penali statuisce quale prima istanza solo sull'obiezione relativa al carattere politico del reato, mentre la decisione di prima istanza in merito alla sussistenza delle altre condizioni per l'estradizione compete all'UFG (v. DTF 130 II 337 consid. 1.1.2; 128 II 355 consid. 1.1; TPF 2008 24 consid. 1.2).

#### **E. 1.4**

Nella sua qualità di estradando, A. è legittimato a ricorrere avverso la decisione di estradizione ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

#### **E. 1.5**

Il termine di ricorso avverso la decisione di estradizione è di 30 giorni dalla notificazione scritta della medesima (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). Presentato il 2 marzo 2015, il ricorso avverso la decisione notificata il 2 febbraio precedente è tempestivo.

#### **E. 2**

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Essa verifica di massima le condizioni dell'estradizione con pieno potere di cognizione, occupandosi tuttavia solo di questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto del ricorso (v. DTF 132 II 81 consid. 1.4; 130 II 337 consid. 1.4; sentenza del Tribunale penale federale RH.2012.17 del 28 dicembre 2012, consid. 3 e riferimenti citati).

#### **E. 3**

Giusta l'art. 58 cpv. 3 PA, l'autorità adita con un ricorso continua la trattazione dello stesso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione. Ai sensi della giurisprudenza, nel caso in cui l'autorità inferiore emani una nuova decisione il ricorso è da considerarsi divenuto privo di oggetto solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni invocate dal ricorrente (v. DTF 107 V 250 consid. 3). La decisione susseguente emanata pendente lite è quindi da ritenersi come congiuntamente impugnata dall'insorgente (sentenza del Tribunale federale 9C\_809/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.2). La lite permane infatti sulle domande insoddisfatte del ricorrente e l'autorità di ricorso è tenuta ad entrare nel merito di quanto è

- 9 -

rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato formalmente la seconda decisione (v. DTF 113 V 237 consid. 1a; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-5798/2012 del 20 dicembre 2012). La medesima soluzione pare giustificata anche sotto il profilo dell'imperativo di celerità (art. 17a AIMP).

#### **E. 4**

Ritenuta la connessione tra la domanda dell'UFG intesa ad ottenere una decisione sull'obiezione di reato politico sollevata da A., da un lato, e il ricorso interposto da quest'ultimo avverso la decisione con cui è stata ordinata la sua estradizione, d'altra parte, si giustifica di congiungere le cause RR.2015.50, RP.2015.2 e RR.2015.68 (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.24+ RR.2009.96 del 6 maggio 2009, consid. 1.2).

1. Obiezione di reato politico (RR.2015.50)

## **E. 5**

A fondamento della sua obiezione di reato politico, A. ha invocato la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP. L'opponente precisa che una domanda di estradizione formulata dalla Turchia nei suoi confronti sarebbe già stata respinta dalle autorità italiane, le quali gli avrebbero riconosciuto lo status di protezione sussidiaria. L'Italia avrebbe infatti ritenuto che, in caso di rientro nel Paese di origine, a causa della sua appartenenza ad un partito politico di opposizione, egli potrebbe correre il pericolo di un danno grave alla persona e potrebbe rischiare di subire trattamenti inumani o degradanti. A mente di A., la concessione del beneficio di tale protezione sussidiaria vincolerebbe le autorità elvetiche di estradizione, al pari del caso in cui fosse stato accordato l'asilo e non vi sarebbe più spazio per un'extradizione (v. RR.2015.50, act. 3 pag. 7 e seg.).

## **E. 6.1**

In virtù dell'art. 1 CEEstr, le Parti Contraenti si obbligano di principio ad estradarsi reciprocamente gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente. Danno luogo all'extradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 n. 1 CEEstr).

- 10 -

## **E. 6.2**

L'art. 3 n. 1 CEEstr prevede comunque che l'extradizione non sarà concessa, se il reato, per il quale essa è domandata, è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso a un siffatto reato (v. anche art. 3 cpv. 1 AIMP). La stessa regola sarà applicata, se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda d'extradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (art. 3 n. 2 CEEstr; v. anche l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa il 10 dicembre 1984 (RS 0.105) e l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 [CEDU; RS 0.101], convenzioni ratificate sia dalla Svizzera che dalla Turchia).

## **E. 6.3**

Giusta l'art. 2 AIMP, la domanda di cooperazione in materia penale è irrricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali (CEDU) o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (lett. a), tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità o arrischi, per tali motivi, di aggravare la situazione della persona perseguita (lett. b e c), o presenti altre gravi deficienze (lett. d).

#### **E. 6.4**

Il giudice dell'extradizione deve fare prova di una prudenza particolare nell'esame delle condizioni di applicazione dell'art. 3 n. 2 CEEstr, risp. dell'art. 2 AIMP, ritenuto che tale verifica implica un giudizio di valore sugli affari interni dello Stato richiedente, in particolare sul suo regime politico, sulle sue istituzioni, sulla sua concezione dei diritti fondamentali ed il loro rispetto effettivo, nonché sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario (DTF 122 II 373 consid. 2a).

#### **E. 6.5**

La persona oggetto di una richiesta d'extradizione che invoca la violazione degli art. 3 n. 2 CEEstr e 2 lett. b AIMP non può limitarsi a denunciare una situazione politico-giuridica particolare; ella deve rendere verosimile l'esistenza di un rischio serio e oggettivo di un trattamento discriminatorio vietato (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 115 Ib 68 consid. 5a; 109 Ib 317 consid. 16c). Non è nemmeno sufficiente pretendere che la procedura penale condotta all'estero s'inscriverebbe in un quadro di un regolamento di conti tendente ad eliminarlo dalla scena politica (DTF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a). La persona ricercata deve al contrario fornire elementi

- 11 -

concreti che permettano di supporre ch'ella sarebbe perseguita per celati motivi, riguardanti segnatamente le sue opinioni politiche (DTF 132 II 469 consid. 2.4; 129 II 268 consid. 6.3; v. anche ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, n. 629 e riferimenti citati).

#### **E. 7.1**

A., in occasione della sua audizione del 6 novembre 2013 dinanzi alle autorità amministrative italiane, ha dichiarato di essere originario di Osmaniye e di avervi vissuto con la sua famiglia, di appartenere all'etnia curda e di professare la religione alevita, di avere frequentato l'università a Malatya sino al 2010/2011, di avere simpatizzato e militato dal 2000 per partiti filo curdi, di avere ottenuto la tessera del BDP nel 2009 e di avere svolto la propria attività nell'ala giovanile del partito; di avere subito tre fermi nel 2000, 2006 e 2009 e di essere stato espulso dal pensionato studentesco per la propria militanza. Egli ha aggiunto che nel 2010 altri studenti-amici sarebbero stati arrestati in un'operazione condotta in un'università, a seguito della quale anche A. sarebbe stato accusato nel febbraio 2011 e processato per manifestazione illegale; di avere lasciato il Paese a fine 2011, dopo avere interrotto gli studi senza avere svolto il servizio militare, dichiarandosi obiettore di coscienza e di temere, in caso di rientro, l'esito del processo come pure le conseguenze del mancato svolgimento del servizio militare (v. incarto UFG, doc. 48b).

Con decisione del 27 marzo 2014 il Ministero dell'Interno italiano, e per esso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, ha ritenuto i fatti esposti dall'opponente in generale complessi e verosimili, anche se sostenuti da deboli prove documentali. Pertanto, benché il ruolo individuale illustrato

dall'estradando fosse apparso non sempre chiaro e coerente (incerto possesso della tessera e ruolo non di rilievo) pur a fronte di una militanza politica credibile (conoscenza dell'operazione KCK, storico sviluppo del BDP, conoscenza dei movimenti giovanili connessi, della stampa diffusa; tre fermi circostanziati), e nonostante le motivazioni espresse sulla dichiarata obiezione di coscienza non fossero sufficientemente cospicue né fossero chiari gli sviluppi processuali a seguito dell'accusa ed eventuale condanna, l'autorità amministrativa italiana ha concesso a A. lo status di protezione sussidiaria (v. incarto UFG, doc. 48b). Nella propria sentenza del 7 luglio 2014 relativa alla richiesta di estradizione turca, la Corte d'appello di Milano, ha osservato che all'opponente era stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria "per il motivo che, se rientrasse nel paese di origine, correrebbe il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti"; ha inoltre ritenuto che, "alla stregua degli elementi esaminati

- 12 -

dalla Commissione ministeriale [...] causa dell'appartenenza a un partito politico di opposizione, potrebbe correre il pericolo, tornato nel Paese di origine, di un danno grave alla persona". Giudicando l'accertamento condotto dall'autorità amministrativa – seppur a fronte di una scarsa produzione documentale – frutto di un'attenta verifica delle dichiarazioni rese da A. in merito alla sua militanza politica, sentito l'estradando, la Corte milanese ha dunque reputato non sussistere le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Turchia (v. incarto UFG, doc. 48a).

### **E. 7.2**

L'UFG, nella propria decisione di estradizione del 28 maggio 2015, come anche nella precedente decisione del 30 gennaio 2015, ha negato l'obiezione di reato politico non avendo l'opponente spiegato il motivo per cui sarebbe perseguito per motivi politici, religiosi o d'appartenenza ad un gruppo sociale o etnico. Né A. avrebbe provato o reso verosimile che, in Turchia, sarebbe stato – in particolare durante le detenzioni già subite – o sarà vittima di persecuzione o rischierebbe di subire atti di tortura o trattamenti disumani o degradanti. L'estradando si sarebbe limitato ad affermare che i fatti oggetto di una delle due condanne a suo carico (ossia quelli relativi alla procedura decisa dalla Corte di Malatya per traffico di droga) sarebbero stati costruiti all'unico scopo di incarcerarlo, tant'è che avrebbe avuto conoscenza solo in seguito di tale procedura. A mente dell'UFG, gli unici elementi che indicherebbero l'esistenza di un'attività politica di A., nonché un rischio in caso di estradizione, sarebbero dunque contenuti nelle decisioni italiane. Tuttavia, come emerge da queste ultime decisioni, dinanzi alle autorità italiane A. non avrebbe prodotto documenti rilevanti, né avrebbe reso verosimile di essere perseguitato per motivi politici, tant'è che egli si sarebbe visto riconoscere lo status di protezione sussidiaria e non quello di rifugiato. Di conseguenza l'UFG ha accolto la domanda di estradizione formulata dalla Turchia, condizionandola comunque alla prestazione di determinate garanzie (RR.2015.50, act. 1.0).

### **E. 7.3**

Lo status di protezione sussidiaria concesso all'opponente dalle autorità italiane è fondato sul decreto legislativo del 19 novembre 2007, n. 251 (v. incarto UFG, doc. 48b), il quale attua la direttiva 2004/83/CE del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (poi oggetto di rifusione nella direttiva

2011/95/UE del 13 dicembre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea). Il testo legislativo in questione ha ampliato la protezione in ambito di asilo politico prevedendo una protezione sussidiaria che ha una portata più ampia rispetto alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Tale protezione è assicurata alle persone che non possiedono i requisiti per essere

- 13 -

riconosciute come rifugiati ma che, se rimpatriate nel loro Paese di origine o nel Paese in cui avevano la dimora abituale, correrebbero un rischio effettivo di subire un danno grave come la pena di morte (art. 15 lett. a), torture o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (art. 15 lett. b) e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 15 lett. c). Ai fini dell'ammissibilità alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 15 lett. c, concretamente applicato all'opponente, occorre dimostrare che l'interessato risente di una situazione specifica data dalle sue circostanze personali e/o da una situazione di violenza indiscriminata (Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Lussemburgo 2014, pag. 73; v. anche la sentenza C-465/07 del 17 febbraio 2009 della Corte di giustizia dell'Unione europea, par. 35-39).

#### **E. 7.4**

Lo status di protezione sussidiaria non è per contro previsto né dalla Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati, né dalla legislazione svizzera attualmente in vigore (v. comunque sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009, consid. 12.2). In favore delle persone la cui domanda di asilo non è stata accolta dalle autorità elvetiche, il diritto svizzero prevede per contro la possibilità di beneficiare di un'ammissione provvisoria giusta gli art. 83 e seg. della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non sia possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (v. l'art. 44 della legge federale sull'asilo [LAsi; RS 142.31]). L'ammissione provvisoria costituisce una forma di protezione alternativa rispetto al riconoscimento della qualifica di rifugiato, protezione che non costituisce tuttavia uno status giuridico; essa si rivolge, come detto, a persone la cui domanda di asilo non è stata accolta, ma che non possono essere allontanate o espulse (v. anche MURIEL TRUMMER, *Entwicklungen im Bereich des komplexen Schutzes in der Schweiz und in der Europäischen Union*, in: *Asyl 2/2012* pag. 10 e segg., pag. 17 e seg.).

#### **E. 7.5**

Nel caso di specie, le autorità elvetiche non si sono pronunciate nel merito di domande d'asilo concernenti A., né quest'ultimo ha presentato una richiesta di ammissione provvisoria ai sensi degli art. 83 e seg. LStr (v. RR.2015.50, act. 1.0; RR.2015.68, act. 16.7), anche se una sua domanda d'asilo del 16 gennaio 2012 era stata a suo tempo evasa con una decisione di non entrata in materia dell'Ufficio federale della migrazione dell'8 marzo 2012, sfociata in una partenza non controllata di A. dal territorio svizzero (v. RR.2015.50, act. 1.0 pag. 3; RR.2015.68, act. 16.7 pag. 5). Non vige dunque, in concreto, l'obbligo dell'UFG e delle autorità di ricorso che decidono in merito all'extradizione di tenere conto degli atti della procedura

- 14 -

d'asilo giusta l'art. 55a AIMP e neppure vi è obbligo da parte delle autorità svizzere di riconoscere la decisione estera visto che a A. non è stato formalmente concesso il diritto di asilo, ma uno status di protezione sussidiaria in virtù di una direttiva europea alla quale la Svizzera non ha aderito. Certo si può porre il quesito di sapere se questo statuto abbia delle affinità con l'ammissione provvisoria di cui sopra al consid. 7.4, fatto sta che dal punto di vista del diritto svizzero degli stranieri A. non beneficia dell'ammissione provvisoria né ha avviato una procedura in tal senso, per cui il giudice dell'extradizione non può che prenderne atto.

### **E. 8.1**

La domanda di estradizione nei confronti di A. va dunque valutata e decisa dalle autorità elvetiche in base al proprio diritto ed ai propri accertamenti fattuali, senza essere vincolate né dalla decisione sull'extradizione emanata dal giudice estero né dalla concessione da parte delle autorità italiane dello status di protezione sussidiaria.

### **E. 8.2**

Dinanzi all'autorità elvetica che decide sull'extradizione, A. non ha specificato le motivazioni per le quali la richiesta turca avrebbe un carattere politico, religioso o d'appartenenza ad un gruppo sociale o etnico, né per quale ragione le due sentenze di condanna emesse a suo carico – e poste a fondamento della domanda di estradizione – per reati di carattere comune, ossia lesioni corporali, acquisto, possesso e trasporto di munizioni ed armi senza licenza e traffico di droga, denoterebbero tale caratteristica. Né sono stati forniti elementi concreti che permettano di supporre che A. sarebbe ricercato a livello internazionale per celati motivi, riguardanti segnatamente la sua appartenenza a partiti politici di opposizione. Egli, come detto, si è limitato a richiamare le decisioni italiane – le quali non contengono sufficienti elementi a sostegno dell'esistenza di un reato politico, tant'è che non gli accordano lo status di rifugiato – ed a sostenere che i fatti oggetto della condanna per traffico di droga sarebbero stati costruiti per farlo andare in carcere, tant'è che avrebbe avuto conoscenza di tale procedimento soltanto in seguito, ma in realtà, come emerge dagli atti, la relativa procedura non è stata condotta in contumacia (v. supra lett. P). Maggiori elementi a sostegno del carattere politico delle condanne non sono stati forniti neppure nell'ambito della presente procedura di opposizione e ricorso avverso la decisione di estradizione (incarti RR.2015.50 e RR.2015.68), né vi è ragione per ritenere che, comunque applicando specifiche garanzie diplomatiche (v. infra consid. 10), la sua condizione di detenzione arrischi di essere aggravata per le sue origini curde e per le sue opinioni politiche. A queste condizioni non vi sono motivi per applicare l'art. 2 AIMP e l'art. 3 cpv. 2 CEEstr (v. supra consid. 6.2-6.5).

- 15 -

### **E. 9**

L'obiezione di reato politico va di conseguenza respinta.

II. Ricorso contro la decisione di estradizione (RR.2015.68)

### **E. 10**

Nel caso di specie, i reati accertati dalle autorità giudiziarie turche a carico dell'estradando consistono in lesioni corporali, acquisto, possesso e trasporto di munizioni e di armi senza licenza (sentenza del 26 maggio 2009 dell'Alta Corte penale di Osmaniye, con cui A. è stato condannato a ad una pena detentiva di 1 anno 10 mesi e 15 giorni, confermata dalla Corte

Su- prema), nonché traffico di droga (sentenza del 26 maggio 2009 dell'Alta Corte penale di Malatya, con cui A. è stato condannato a ad una pena de- tentiva di 4 anni e 2 mesi, confermata dalla Corte Suprema).

Si tratta, indubbiamente, di reati e pronunce che adempiono le condizioni di cui all'art. 2 n. 1 CEEstr e all'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP.

Anche dal punto di vista del diritto svizzero, detti atti, effettuata la dovuta trasposizione, adempirebbero le condizioni cui agli art. 19 della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121), dell'art. 123 CP e dell'art. 33 della federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54). Conformemente a quanto previsto dagli art. 2 n. 1 CEEstr e 35 cpv. 1 lett. a AIMP, l'extradizione potrebbe dunque essere concessa per gli atti menzionati nella domanda di estradizione.

### **E. 10.1**

A mente del ricorrente, la domanda di estradizione delle autorità turche dovrebbe essere respinta per diversi motivi. Innanzitutto, la procedura sarebbe caratterizzata da una violazione del diritto di essere sentito, dovendo l'auto- rità estera prima fornire le garanzie, poi l'autorità elvetica decidere sull'estra- dizione. Inoltre, le traduzioni delle garanzie prodotte non sembrerebbero cer- tificate ufficialmente conformi. Infine, non vi sarebbe certezza che le garanzie procedurali minime secondo la CEDU siano state rispettate, in particolare a causa di una sentenza resa in contumacia in cui non sarebbero stati rispettati i diritti minimi della difesa.

### **E. 10.2**

Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'extradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita non sarà sottoposta ad un trat- tamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche for- nite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'extradizione nella DTF 134

- 16 -

IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tri- partita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di di- ritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'extradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona per- seguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teo- rico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).

### **E. 10.3.1**

Qualora lo Stato richiesto subordini la concessione dell'assistenza giudiziaria alla formulazione di garanzie diplomatiche, egli fissa allo Stato richiedente un termine adeguato perché quest'ultimo presti le stesse (art. 80p cpv. 2 AIMP). Una volta ricevute le garanzie, l'UFG esamina se la risposta constitui- sce un impegno sufficiente rispetto alle condizioni

fissate tenendo conto di tutte le circostanze del caso e dello scopo perseguito della stesse (v. sentenza del Tribunale federale 1A.29/1998 del 6 aprile 1998). La legge non prevede espressamente che la persona toccata abbia il diritto di essere sentita prima che l'UFG statuisca in applicazione dell'art. 80p AIMP. Nonostante ciò, la giurisprudenza ritiene che debba essere lo stesso UFG ad invitare le parti a determinarsi sulle garanzie diplomatiche fornite prima di prendere la propria decisione in merito (v. DTF 124 II 132 consid. 2b). L'obbligo di celerità consacrato dall'art. 17a AIMP non può infatti avere quale conseguenza di sopprimere o limitare il diritto di essere sentito della persona toccata, soprattutto in una fase così delicata della procedura (v. DTF 124 II 132 consid. 2c). Un'omissione da parte dell'UFG non implica tuttavia l'ammissione automatica di un eventuale ricorso. In effetti, il vizio può essere sanato nell'ambito della stessa procedura ricorsuale, disponendo l'autorità adita con l'impugnativa dello stesso potere di cognizione dell'UFG (v. DTF 118 Ib 269 consid. 3a pag. 275/276; 117 Ib 64 consid. 4 p. 87).

### **E. 10.3.2**

In specie il ricorrente censura le modalità adottate dall'UFG per la propria decisione di estradizione. Egli ritiene violato il proprio diritto di essere sentito, per il fatto di non avere potuto debitamente valutare la decisione impugnata, avendo l'UFG deciso sull'extradizione prima di avere ottenuto le debite garanzie dalla Turchia. Ora, la prima decisione di estradizione dell'UFG data del 30 gennaio 2015; le garanzie richieste nella medesima sono state – parzialmente – fornite dalle autorità turche il 25 febbraio 2015 (RR.2015.50,

- 17 -

act. 5.1 e 5.2). Con nota diplomatica dell'11 marzo, le autorità turche hanno trasmesso, in forma corretta, le parziali garanzie già inviate all'UFG il 25 febbraio precedente (RR.2015.68, act. 4.4). Il ricorrente era dunque a conoscenza delle garanzie richieste dall'UFG dal 2 febbraio 2015, quando gli era stata notificata la decisione di estradizione (v. RR.2015.68, act. 1 pag. 2) ed è stato informato delle garanzie fornite dalla Turchia al più tardi con invio di questa Corte del 16 marzo 2015 (RR.2015.68, act. 5). Pertanto, sia in sede di ricorso del 2 marzo 2015, che in particolare in sede di replica del 23 marzo 2015, egli ha avuto pienamente possibilità di prendere posizione tanto sulla decisione di estradizione che sulle garanzie fornite dalle autorità estere, fermo restando che l'esame da parte dell'UFG della conformità della risposta dello Stato richiedente agli oneri richiesti soggiace ad una separata procedura (v. art. 80p cpv. 3 e 4 AIMP). Oltre a ciò, nel proseguo della procedura l'autorità elvetica ha provveduto a rettificare la propria richiesta di garanzie, informandone il ricorrente (RR.2015.68, act. 16.5). Le nuove garanzie fornite dalle autorità turche sono state trasmesse al reclamante il 29 maggio 2015, con l'invito a prendere posizione prima dell'emanazione della relativa decisione da parte dell'UFG (RR.2015.68, act. 18). Il 9 giugno 2015, il ricorrente ha dunque formulato le sue osservazioni alle garanzie prodotte (RR.2015.68, act. 20). Inoltre, nella sua decisione di estradizione del 28 maggio 2015, l'UFG ha espressamente indicato che la medesima è condizionata alla decisione sulle garanzie in applicazione dell'art. 80p AIMP, decisione che potrà essere impugnata dal ricorrente giusta l'art. 80p cpv. 4 AIMP. Non vi è dunque dubbio che, nella presente procedura, il ricorrente abbia avuto piena possibilità di esprimersi in merito alle garanzie domandate alla Turchia. Non vi è pertanto stata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

### **E. 10.4.1**

In base all'art. 23 CEEstr gli atti da produrre saranno redatti nella lingua della Parte richiedente o della Parte richiesta. Questa potrà esigere la traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta. Giusta l'art. 28 cpv. 5 AIMP ed alla relativa riserva apportata dalla Svizzera all'art. 23 CEEstr, le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi. Tale esigenza si applica anche alle garanzie diplomatiche (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2014.283 del 26 gennaio 2015, consid. 5.6.2 e RR.2008.54 del 13 maggio 2008, consid. 4.3 e segg.).

#### **E. 10.4.2**

In concreto, gli atti contenuti nelle note diplomatiche del 31 marzo 2015 (RR.2015.68, act. 8.3) e del 22 maggio 2015 (RR.2015.68, act. 16.6) trasmessi all'UFG dalle autorità diplomatiche turche, non contengono delle traduzioni ufficialmente certificate conformi all'originale. La questione non può

- 18 -

tuttavia essere decisa in questa sede, ritenuto che essa soggiace alla parallela procedura ex art. 80p AIMP.

#### **E. 10.5.1**

Giusta l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Tale disposizione non ammette deroghe (v. art. 15 n. 2 CEDU) e crea per la Svizzera degli obblighi positivi (DTF 122 II 373 consid. 2d).

#### **E. 10.5.2**

La Turchia è parte alla CEDU, al Patto ONU II, alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 (RS 0.106) come pure alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984. Il rispetto della CEDU da parte degli Stati che vi hanno aderito e che hanno pure aderito alla CEEstr, deve essere presunto (DTF 126 II 324 consid. 4e; sentenza del Tribunale federale 1A.30/2001 del 2 aprile 2001, consid. 5b).

#### **E. 10.5.3**

Ciò nonostante, proprio al fine di accertarsi che i diritti dell'estraddando vengano rispettati, nel caso di specie l'UFG nonostante ritenga che la situazione dei diritti dell'uomo in Turchia dal punto di vista della tortura e dei maltrattamenti non sia così preoccupante da rifiutare l'estraddizione, ha comunque tenuto conto dei timori espressi dal ricorrente. La decisione querelata, in considerazione dell'origine etnica curda del ricorrente, della sua possibile militanza politica nonché delle decisioni italiane, subordina infatti la concessione dell'estraddizione alla fornitura, da parte della Turchia, di precise garanzie, e meglio delle seguenti assicurazioni:

"a) Les conditions de détention de la personne extradée ne seront pas inhumaines ou dégradantes et seront conformes aux exigences posées par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH).

b) La personne extradée ne sera soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (article 3 CEDH et articles 7, 10 et 17 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II]).

c) Les conditions de détention de la personne extradée ne pourront pas être aggravées lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de ses opinions ou ses activités politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, ou pour des considérations de race, de religion ou de nationalité (article 2 lettre b EIMP).

d) La santé du prévenu sera assurée durant sa détention de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants.

- 19 -

e) Les autorités de la République de Turquie accorderont à la personne extradée durant toute la durée de sa détention le droit de contacter, respectivement d'avoir accès sans restrictions et sans mesures de contrôle à un avocat de son choix ou un avocat d'office. La personne extradée aura, en outre, la possibilité de recevoir en prison des visites de sa famille ainsi que de son cercle de connaissances.

f) A. se voit accorder le droit, au plus tôt au moment de son extradition à la République de Turquie, en relation avec le jugement n° 2009/112 de la haute Cour pénale da Osmaniye du 26 mai 2009, d'exiger une nouvelle procédure de jugement. Si la personne extradée exige une nouvelle procédure de jugement, le droit doit lui être garanti, qu'une nouvelle procédure de jugement sera introduite, dans le cadre de laquelle les droits garantis par la CEDH et par le Pacte ONU II seront respectés. g) L'Ambassade de Suisse à Ankara se verra accorder le droit de désigner des représentants, qui pourront rendre visite à la personne extradée après son extradition, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de contrôle. La personne extradée pourra en tout temps s'adresser à ces représentants. En outre, lesdits représentants pourront s'enquérir de l'état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis." L'UFG ha dunque voluto accertarsi che l'estradando non verrà sottoposto a condizioni di detenzione inumane o degradanti, né che subirà pregiudizi a causa della sua militanza politica o appartenenza all'etnia curda, come pure che, conformemente all'art. 37 cpv. 2 AIMP, nell'ambito della procedura condotta dinanzi all'Alta Corte di Osmaniye, verranno rispettati i diritti garantiti dalla CEDU, tramite un nuovo procedimento a cui A. potrà partecipare ed essere assistito da un legale.

#### **E. 10.5.4**

Ne discende che, in concreto, non sussistono gli estremi per ritenere che la concessione dell'estradizione per i reati previsti nella domanda estera violi i diritti del ricorrente, visto che l'UFG ha giustamente tenuto conto delle particolarità del caso chiedendo delle garanzie diplomatiche conformi alla giurisprudenza del Tribunale federale (v. DTF 134 IV 156 consid. 6), in particolare comprensive della possibilità di un monitoring efficace delle condizioni di detenzione dell'estradando e della possibilità di esigere un nuovo processo per la sentenza resa dalla Corte di Osmaniye. Inoltre, va considerato che la Turchia non ha nessun interesse di violare tali garanzie, pena il rischio di perdere lo statuto di cui attualmente beneficia in virtù della prassi estradizionale svizzera (prima o seconda fascia di Stati a seconda del caso).

#### **E. 11**

Infine, in merito al timore dell'extradizione per l'esito dei processi per manifestazione illegale o per l'eventuale obiezione di coscienza, va osservato che, in virtù della riserva della specialità prevista all'art. 14 CEEstr, per tali fatti, precedenti alla consegna, la Turchia non potrà né perseguirlo né giudicarlo o detenerlo in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza

- 20 -

né sottoporlo ad altre restrizioni della sua libertà personale e non vi sono motivi per ritenere che la Turchia non rispetterà questa regola, espressione di un principio fondamentale di tutti i rapporti estradizionali fra gli Stati (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.172 del 29 agosto 2012, consid. 3.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 736).

### **E. 12**

Alla luce di quanto sopra, il ricorso avverso la decisione di estradizione del 28 maggio 2015, che annulla e sostituisce la precedente decisione del 30 gennaio 2015, deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità, riservata la decisione sulla validità delle garanzie fornite dalle autorità turche.

III. Gratuito patrocinio (RP.2015.14)

### **E. 13**

Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Yasar Ravi.

#### **E. 13.1**

La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa un avvocato (art. 65 cpv. 2 PA).

#### **E. 13.2**

Nel caso di specie, il ricorrente dichiara di essere studente, celibe, di non possedere né redditi, né averi (fatta eccezione per EUR 200.-- oggetto di sequestro), né debiti e di vivere presso i familiari (RP.2015.14, act. 4.1). Si tratta di affermazioni compatibili con le informazioni presenti nel fascicolo processuale, di cui non vi è ragione di dubitare. L'indigenza del ricorrente è dunque data.

#### **E. 13.3**

Per quanto attiene alle conclusioni, esse vanno considerate prive di possibilità di successo allorquando i rischi di reiezione sono nettamente maggiori rispetto alle possibilità di accoglimento, sebbene non siano manifestamente infondate o abusive (sentenze del Tribunale penale federale RR.2007.176 dell'11 dicembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 3). Una parte non deve poter avviare una procedura che non sosterrrebbe a sue spese, unicamente perché non le costa nulla (v. in proposito DTF 138 II 217 consid. 2.2.4). Nel caso di specie, sebbene le

richieste del ricorrente non siano state accolte, va comunque rilevato che le medesime non apparivano prive di possibilità di successo (v. in part. supra consid. 7). La domanda di assistenza giudiziaria va pertanto accolta, come pure la richiesta di nominare l'avv. Yasar Ravi quale difensore d'ufficio nell'ambito della presente procedura.

#### **E. 13.4**

L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. In assenza, come in casu, di una nota spese da parte del difensore, l'autorità adita fissa l'onorario secondo il suo libero apprezzamento (v. art. 12 cpv. 2 RSPPF). Tenuto conto della natura della causa e del presumibile dispendio temporale dell'avvocato nella presente procedura, un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- (IVA inclusa) pare equa e ragionevole. La Cassa del Tribunale verserà direttamente tale retribuzione al difensore d'ufficio avv. Yasar Ravi, Lugano. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente dovrà rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato, ossia fr. 3'000.--, alla Confederazione (art. 65 cpv. 4 PA).

#### **E. 13.5**

Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). In casu il ricorrente è soccombente; tuttavia, non disponendo dei mezzi necessari e non apparendo l'impugnativa priva di probabilità di successo, nella presente procedura non si prelevano spese.